



formulata dal [REDACTED]. A tale relazione è stata allegato il verbale delle dichiarazioni rese dall'istante avanti alla Commissione nell'audizione personale del 23.9.2015, nonché il provvedimento di diniego emesso in pari data dalla Commissione, documenti, peraltro, già prodotti dal difensore del ricorrente.

L'interessato è comparso alla citata udienza del 29.4.2015 e, avendo una elementare conoscenza della lingua italiana, si è avvalso, ai fini di rendere le sue dichiarazioni nella lingua inglese, da lui più conosciuta, della signora [REDACTED] che è stata nominata interprete da questo giudice. Il ricorrente, come meglio si evidenzierà nel prosieguo, ha confermato, nella sostanza, quanto affermato avanti alla Commissione, rendendo peraltro le più ampie e circostanziate dichiarazioni riportate nel verbale di udienza cui è possibile fare integrale rinvio.

Il difensore ha insistito come in ricorso chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata inammissibile la documentazione tardivamente trasmessa dalla Commissione Territoriale e, comunque, contestando il merito della relazione sottoscritta dal Presidente Coordinatore.

In sede di discussione sono stati versati in atti, oltre ad alcuni recenti precedenti di merito, una serie di documenti ritenuti utili ai fini della decisione (a) "Viaggiare Sicuri" del 13.5.2016; b) attestazione, in data 25.5.2016, di partecipazione al corso di lingua italiana per stranieri; c) attestazione e testimonianze, datate 23.4.2016, relative al percorso di "inclusione socio-lavorativa"; d) documento in lingua inglese relativo alle dichiarazioni rese dal fratello del richiedente protezione, [REDACTED] in data 8.1.2016; e) "Extract of occurrence" della Polizia del Ghana, in lingua inglese, relativo alla denuncia sporta il 15.1.2014 da un agricoltore a nome [REDACTED] nei confronti dell'odierno ricorrente, pure tradotto a verbale dall'interprete).

Va premesso che il richiedente, anche avanti a questo giudice, dopo avere ribadito di non avere avuto possibilità di studiare nel suo paese, ha confermato di essere addetto al lavoro nei campi e di avere, nell'ambito di tale attività, causato involontariamente un incendio (mentre stava bruciando delle sterpagli), con il risultato di avere gravemente danneggiato le coltivazioni dei vicini.

A integrazione di quanto sopra esposto, va detto che, nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha precisato di essere stato trattenuto dalla polizia locale in stato di fermo per la durata di tre giorni. A richiesta di questo giudice, volta ad ottenere spiegazione dei motivi per cui tale circostanza era stata taciuta avanti alla Commissione territoriale, il [REDACTED] rispondeva di aver temuto che la notizia potesse venire riferita alla polizia italiana con conseguente sua espulsione. Il giovane, inoltre, ha fornito una assai più dettagliata ricostruzione della sua fuga (per la quale si può fare rinvio al verbale di udienza), in verità "bifasica", spiegando di non essersi fidato della protezione che avrebbe potuto dargli la polizia del suo paese; dapprima, poco dopo l'incendio, nel gennaio del 2014, dal Ghana era espatriato in Costa d'Avorio (ove per circa tre mesi era stato ospitato dal fratello); in seguito, dopo un provvisorio rientro in patria, aveva raggiunto il Burkina



Faso, poi il Niger e, da quest'ultimo paese, la Libia (dove aveva lavorato alcuni mesi); infine, essendo divenuta pericolosa la situazione in quest'ultimo paese, aveva ottenuto un imbarco per lasciare l'Africa in direzione di un paese mediterraneo. Il richiedente protezione ha anche meglio chiarito le modalità con cui aveva appreso la notizia della morte del padre; a correzione di quanto (a suo dire erroneamente) risultava dal precedente verbale di audizione, egli ha affermato che non era stato lui a parlare con lo "spirito" del proprio padre ma che erano stati gli anziani del villaggio ad entrare in comunicazione con il proprio genitore; la sorella, presente al rito, gli aveva riferito quello che appunto gli anziani a lei avevano detto. Sul punto corre l'obbligo di ricordare che la stessa Commissione ha parlato di un "rischio" che le cose siano avvenute effettivamente così come riferito dal dichiarante o che, comunque, egli lo creda.

A integrazione delle dichiarazioni precedentemente rese, come si è anticipato, il difensore del richiedente protezione ha prodotto nuova documentazione a sostegno del racconto del giovane ghanese. Quanto al documento sub e), la polizia del Ghana della città di Accra ha documentato l'esistenza di una denuncia nei confronti del ██████████ da parte di un agricoltore vittima dell'incendio, confermando la gravità dei danni alle coltivazioni di cacao. Nel documento in questione viene dato atto che gli agricoltori vittima dell'incendio avevano minacciato l'autore del fatto affermando che "lo avrebbero ridotto in cenere". Viene, inoltre, fatto presente che egli non è comparso in Tribunale il giorno (22.1.2014) in cui era prevista la sua comparizione, motivo per cui era stato ricercato. Dalle informazioni assunte si era appreso che egli era scappato prima in Costa d'Avorio e poi in Libia. A conferma di tali circostanze, il fratellastro del richiedente protezione ha confermato la mancata presentazione davanti alla Corte dell'odierno ricorrente, con la precisazione che egli era scappato in Costa d'Avorio e che, in un primo tempo, era tornato in Ghana ma il "caso" era così "serio" che aveva preferito fuggire raggiungendo dapprima la Libia e poi l'Italia.

Con il provvedimento impugnato, la Commissione territoriale ha motivato la sua decisione negativa per il fatto che, pur descrivendo il richiedente, una situazione "sufficientemente credibile rispetto al momento dell'incendio, fornendo particolari sensati e significativi", non sarebbe stato altrettanto preciso "nel descrivere la reazione delle persone danneggiate", restando inoltre piuttosto "generico" nel racconto della fuga "descritta in modo superficiale", non convincendo le modalità del percorso che, velocemente, gli avrebbe consentito di raggiungere il fratello, attraversando un confine "senza soldi e documenti" e percorrendo circa 400 km. di strade africane.

La difesa del ricorrente ha giudicato "sorprendente" come la Commissione non abbia considerato il rischio persecutorio che subirebbe il ██████████ a seguito del danno provocato agli agricoltori "confinanti", nonché in considerazione della denuncia che pende a suo carico, non abbia considerato la situazione del Ghana, come descritta nel citato rapporto di Amnesty International. Viene poi ribadito che il richiedente protezione è fuggito dal suo paese al solo scopo di sottrarsi al



rischio di venire arrestato ed imprigionato per la denuncia che pende a suo carico “o, ancora peggio, per il rischio di venire ucciso dagli agricoltori danneggiati”. In argomento si sostiene che il [REDACTED] ha esposto con coerenza e esaustività la vicenda che lo ha spinto a fuggire dal Ghana e il timore per le minacce subite a seguito dell’incendio, con la sottolineatura che il rischio di venire arrestato e incarcerato “è reale e concreto e non frutto dell’evocazione del padre”. Si duole altresì la difesa del fatto di non avere la Commissione neppure intravisto i presupposti per trasmettere gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998 senza minimamente prendere in considerazione la violazione dei diritti in Ghana.

In sostanza si afferma che le conclusioni cui è pervenuta la Commissione sono il frutto “di un’istruttoria svolta in modo superficiale, in assenza di una effettiva valutazione delle argomentazioni fornite dall’esponente e di un necessario approfondimento sulla situazione socio-politica del Ghana.

A tale esposizione, fanno seguito le argomentazioni in punto di diritto, nell’ambito delle quali vengono citate numerose pronunce di legittimità e di merito a sostegno delle tesi esposte.

Prima di entrare nel merito del ricorso in esame, appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l’art. 2 del D. Leg. 2007 n. 251, definisce “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...”. L’art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere, e l’art. 8 prevede che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che



non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In particolare l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile. In argomento, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda”, e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che “in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia” (così Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare



veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Per quanto concerne il tema della protezione internazionale, sotto un profilo più generale, anche in risposta alla richiesta di "diritto all'asilo" formulata dal legale del ricorrente, è opportuno ricordare che, con la sentenza 26 giugno 2012 n. 18549, la Corte di Cassazione, ha dichiarato esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e, preso atto del contesto normativo costituito dal D. Leg.vo n. 19 novembre 2007 n. 251 (come si è detto attuativo della Direttiva 2004/83/CE) e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale.

In via preliminare, va accolta l'eccezione sollevata dalla difesa in ordine alla inammissibilità delle produzioni provenienti dal Ministero dell'Interno e, segnatamente, dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova. Nella specie, pur non essendo stata effettuata alcuna costituzione in giudizio, trova applicazione l'art. 702 *bis*, commi 3 e 4, c.p.c., da cui si può ricavare che non solo il deposito della comparsa di costituzione ma anche la mera produzione dei documenti offerti "in comunicazione" deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Per completezza va tuttavia detto che, al di là del (già prodotto) verbale delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale dall'odierno ricorrente, il documento pervenuto dalla Commissione si limita, da un lato, a riassumere la richiesta del [REDACTED] e il quadro normativo di riferimento, dall'altro, ad esporre le ragioni per cui le sue richieste di protezione sono state respinte, venendo così, almeno in parte, reiterato il contenuto del provvedimento negativo emesso.

Prima di affrontare il merito del procedimento in esame, va detto che la difesa del ricorrente, con un ultimo motivo, ha sostenuto anche la nullità del provvedimento impugnato lamentando la violazione della vigente normativa che prevede la traduzione degli atti amministrativi in una lingua conosciuta dal diretto interessato. Tale doglianza non appare condivisibile in quanto la mancata traduzione del provvedimento della Commissione nella lingua natale del destinatario, come si ricava dall'ampiezza e dalla completezza degli argomenti difensivi esposti in ricorso, non ha minimamente leso il diritto di difesa del ricorrente.

Venendo al merito della decisione, ricordato che il ricorrente ha dichiarato di appartenere al gruppo etnico bono e di essere di religione cristiana, va detto che egli, come si è sopra evidenziato, ha



significativamente integrato il proprio racconto, fornendo alcune credibili precisazioni e, soprattutto, producendo documenti della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare che riscontrano in maniera convincente il suo dettagliato racconto. In sostanza, reputa il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente protezione debba essere ritenuto attendibile. Già nella prima parte di questo provvedimento è stata evidenziata la maggiore precisione delle dichiarazioni rese in questa sede, con particolare riguardo ai mezzi di trasporto utilizzati per la sua fuga e al fatto che l'odierno ricorrente ha precisato di avere in quel momento la disponibilità di denaro. Per quanto specificamente concerne il suo espatrio in Costa d'Avorio, esso era stato facilitato dall'intervento del fratello che aveva pagato i mezzi di trasporto da lui utilizzati. Anche in merito alle minacce ricevute, il [REDACTED] ha avuto modo di precisare, da un lato, di non averne ricevute direttamente (per via della sua fuga), dall'altro, di avere comunque visto avvicinarsi alla sua casa con fare minaccioso persone munite di coltelli e di bastoni e di avere comunque saputo dal padre che questa gente lo cercava con intenzioni minacciose. Anche con riguardo al successivo omicidio del padre, il ricorrente ha dichiarato di avere appreso dalla sorella che al genitore, ritrovato morto sulla strada, avevano spezzato il collo. Con riguardo a tale ultimo evento, tenuto conto degli usi tribali e del fatto che le vendette anche indirette appaiono tutt'altro che infrequenti nei paesi africani, non vi è motivo di affermare che il [REDACTED] abbia mentito sul punto.

Alla luce di tutto quanto si è sin qui osservato, si può concludere che il richiedente protezione ha fornito un resoconto articolato e preciso della sua vicenda, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziare i fatti di cui è stato involontario protagonista, motivo per cui non vi è motivo di non ritenerlo credibile.

Tutto ciò premesso, se si pone mente alla definizione del menzionato art. 2 del citato decreto legislativo, non si ritiene che, nella situazione illustrata, sia ravvisabile a carico del ricorrente il fondato timore di essere perseguitato "per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica". Parimenti, neppure è possibile affermare che sussistano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, atteso che il "danno grave" di cui all'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007 non può riferirsi ad una generica minaccia di morte ma richiede una vera e propria "condanna di morte" (o all'esecuzione della pena di morte), la tortura o trattamenti inumani o degradanti, o ancora l'esistenza di una minaccia grave e individuale derivante "dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

E, tuttavia, stabilita la credibilità del richiedente, ritiene questo giudice che meriti invece accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerato che la stessa Corte di Cassazione (si v. Cass., Sez. VI - 1, 17 giugno 2015, n. 21903) ha avuto modo di precisare che gli stessi fatti narrati dal ricorrente pur se inidonei a fondare



la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in quanto rappresentino “un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente (come nel caso di specie) tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del *fumus persecutionis* e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria”, ben possono essere suscettibili di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. E, d'altra parte, siamo di fronte ad un soggetto privo di scolarità, involontario protagonista di una vicenda migratoria che gli ha consentito di raggiungere l'Italia solo a rischio della vita, con la sottolineatura che egli (come si ricava dalla menzionata documentazione versata in atti dal suo difensore), da circa un anno, svolge una costante attività di volontariato all'interno dei Laboratori [REDACTED] che assistono soggetti portatori di handicap. In tale ambito, egli risulta essere apprezzato da tutti i componenti della Onlus per la sua dedizione al lavoro e per la sua volontà di integrarsi nel nuovo tessuto sociale.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del D. Leg.vo n. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del presente procedimento e il fatto che l'Amministrazione non si è neppure costituita per opporsi all'accoglimento del ricorso, giustificano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla il provvedimento in data 23.9.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che “...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286”.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a [REDACTED], nato a Dormaa Antiwirefo (Ghana) il [REDACTED] del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Respinge le altre domande.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente procedura.

Genova, il 20 giugno 2016.

Il Giudice

Francesco Mazza Galanti



Accoglimento parziale del 21/06/2016

RG n. 15830/2015

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE X CIVILE - STRANIERI

---

